

Comune Di Calceranica al Lago



**PIANO DI CLASSIFICAZIONE ACUSTICA DEL
TERRITORIO COMUNALE
(Legge 447/95 – D.P.C.M. 14/11/1997 – D.G.P. n.
14002/1998– D.G.P. n. 390/2000)**

REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE

Approvato con deliberazione del
Consiglio comunale N. 08 dd. 22.03.2016 e
modificato con delibera del Consiglio Comunale
N. 16 del 25.05.2016

Il segretario

Il Sindaco

TITOLO I. DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1. Campo di applicazione

1. Il presente regolamento costituisce disciplina attuativa del Piano Comunale di Classificazione Acustica (di seguito P.C.C.A.) del Comune di Calceranica al Lago approvato, ai sensi della L. 447/95, della L.P. n.10/98 e ss.mm., con delibera del Consiglio Comunale n. 12 di data 29.05.2008.
2. Il presente regolamento disciplina inoltre le competenze comunali in materia di inquinamento acustico ai sensi dell'art. 6, comma 1, lettera e) della Legge 26 ottobre 1995, n. 447 *“Legge quadro sull'inquinamento acustico”* e dei relativi decreti di applicazione, nonché in esecuzione del D.P.G.P. 26 novembre 1998 n. 38-110/Leg. e successive modifiche *“Norme regolamentari di attuazione del capo XV della Legge provinciale 11 settembre 1998, n. 10 e altre disposizioni in materia di tutela dell'ambiente dagli inquinamenti”*.
3. Il medesimo non si applica al controllo del rumore prodotto all'interno degli ambienti di lavoro, così come regolati da specifiche norme di settore..
4. Non sono soggette al presente regolamento, ai sensi dell'art. 11, comma 1, del D.P.G.P. 26 novembre 1998 n. 38-110/Leg. e successive modifiche, le attività temporanee a carattere agricolo-forestale non industriale, svolte nelle aree agricole, a bosco, a pascolo o nelle aree protette come definite dal PRG vigente.

Art. 2. Classificazione acustica e limiti di rumore

1. Il territorio comunale è suddiviso in zone acustiche omogenee alle quali sono assegnati i valori limite di emissione, i valori limite assoluti di immissione, i valori limite differenziali di immissione, i valori di attenzione e i valori di qualità previsti dal D.P.C.M. 14 novembre 1997 e di seguito riportati.
2. Tutte le sorgenti e le attività suscettibili di produrre inquinamento acustico, così come definito all'art. 2 della Legge 26 ottobre 1995, n. 447, sono tenute al rispetto dei limiti di cui al precedente comma 1 e a quanto previsto dalla normativa vigente di settore.
3. **Valore limite di emissione** [Leq in dB(A)]: valore massimo di rumore che può essere emesso da una sorgente sonora, misurato in prossimità della sorgente stessa.

Tabella B: valori limite di emissione (art. 2 D.P.C.M. 14.11.1997)

Classi di destinazione d'uso del territorio		Tempi di riferimento	
		Diurno (6 ⁰⁰ -22 ⁰⁰) Leq [dB(A)]	Notturmo (22 ⁰⁰ -6 ⁰⁰) Leq [dB(A)]
I	aree particolarmente protette	45	35
II	aree prevalentemente residenziali	50	40
III	aree di tipo misto	55	45
III	aree rurali	55	45
IV	aree di intensa attività umana	60	50
V	aree prevalentemente industriali	65	55
VI	aree esclusivamente industriali	65	65

4. **Valore limite assoluto di immissione** [Leq in dB(A)]: valore massimo di rumore che può essere immesso da una o più sorgenti sonore nell'ambiente abitativo o nell'ambiente esterno, misurato in prossimità dei ricettori.

Classi di destinazione d'uso del territorio		Tempi di riferimento	
		Diurno (6 ⁰⁰ -22 ⁰⁰) Leq [dB(A)]	Notturmo (22 ⁰⁰ -6 ⁰⁰) Leq [dB(A)]
I	aree particolarmente protette	50	40
II	aree prevalentemente residenziali	55	45
III	aree di tipo misto	60	50
III	aree rurali	60	50
IV	aree di intensa attività umana	65	55
V	aree prevalentemente industriali	70	60
VI	aree esclusivamente industriali	70	70

5. **Valore limite differenziale di immissione**: differenza tra il livello equivalente di rumore ambientale (rumore con tutte le sorgenti attive) ed il rumore residuo (rumore con la sorgente da valutare non attiva). Il differenziale di immissione deve essere inferiore ai seguenti valori limite:

- **5 dB nel periodo diurno**
- **3 dB nel periodo notturno**

I valori limite differenziali non si applicano nei seguenti casi:

- a) nelle aree classificate nella classe VI;
- b) se il rumore misurato a finestre aperte è inferiore a 50 dB Leq(A) durante il periodo diurno e 40 dB Leq(A) durante il periodo notturno, e se il livello di rumore ambientale a finestre chiuse è inferiore a 35 dB Leq(A) durante il periodo diurno e 25 dB Leq(A) durante il periodo notturno.
- c) al rumore prodotto:
 - dalle infrastrutture stradali, ferroviarie, aeroportuali e marittime;
 - da attività e comportamenti non connessi con esigenze produttive, commerciali professionali;
 - da servizi e impianti fissi dell'edificio adibiti ad uso comune, limitatamente al disturbo provocato all'interno dello stesso.

6. **Valore di attenzione** [Leq in dB(A)]: valore di rumore che segnala la presenza di un potenziale rischio per la salute umana o per l'ambiente.

- a) se riferito a un'ora, coincide con il valore limite di immissione aumentato di 10 dB per il periodo diurno e di 5 dB per il periodo notturno;
- b) se relativo ai tempi di riferimento, coincide con il valore limite di immissione. In questo caso, il periodo di valutazione viene scelto in base alle realtà specifiche locali in modo da avere la caratterizzazione del territorio dal punto di vista della rumorosità ambientale.

I valori di attenzione non si applicano alle fasce territoriali di pertinenza delle infrastrutture stradali, ferroviarie, aeroportuali.

7. **Valore limite di qualità** [Leq in dB(A)]: valori di rumore da conseguire, nel breve, nel medio e nel lungo periodo con le tecnologie e le metodiche di risanamento disponibili, per realizzare gli obiettivi di tutela previsti dalla L. 447/95.(art. 7 e Tabella D del D.P.C.M. 14 novembre 1997).

Classi di destinazione d'uso del territorio		Tempi di riferimento	
		Diurno (6 ⁰⁰ -22 ⁰⁰) Leq [dB(A)]	Notturmo (22 ⁰⁰ -6 ⁰⁰) Leq [dB(A)]
I	aree particolarmente protette	47	37
II	aree prevalentemente residenziali	52	42
III	aree di tipo misto	57	47
IV	aree di intensa attività umana	62	52
V	aree prevalentemente industriali	67	57
VI	aree esclusivamente industriali	70	70

Art. 2bis. Limiti di rumore per le infrastrutture stradali.

- Le fasce territoriali di pertinenza acustica ed i rispettivi valori limite di inquinamento concernenti le infrastrutture stradali sono definiti dal Decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 2004, n. 142, "Disposizioni per il contenimento e la prevenzione dell'inquinamento acustico derivante dal traffico veicolare, a norma dell'art. 11 della Legge 26 ottobre 1995, n. 447, in base alla tipologia stradale (ex art. 3 comma 1 e Tabelle 1 e 2 del Decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 2004, n. 142).
- I limiti di immissione per strade di nuova realizzazione ed assimilabili (Leq [dB(A)]) sono i seguenti (ex art. 3 comma 1 e Tabella 1 del Decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 2004, n. 142):

Tipo di strada (secondo Codice della Strada)	Sottotipi a fini acustici (secondo D.M. 5.11.01, Norme funz. e geom. per la costruzione di strade)	Ampiezza fascia di pertinenza acustica (m)	Scuole, ospedali, case di cura e di riposo		Altri ricettori	
			Diurno (dBA)	Notturmo (dBA)	Diurno (dBA)	Notturmo (dBA)
A - Autostrada		250	50	40	65	55
B - Strade extraurbane principali		250	50	40	65	55
C - Strade extraurbane secondarie	C1	250	50	40	65	55
	C2	150	50	40	65	55
D - Strade urbane di scorrimento		100	50	40	65	55
			50	40	65	55
E - Strade urbane di quartiere		30	Definiti dai Comuni, nel rispetto dei valori riportati in tabella C, allegata al DPCM del novembre 1997 e comunque in modo conforme alla zonizzazione acustica delle aree urbane, come prevista dall'articolo 6, comma 1 lettera a) della Legge n.447 del 1995			
F - Strade locali		30				

3. I limiti di immissione per strade esistenti ed assimilabili (Leq [dB(A)] sono i seguenti (ex art. 3 comma 1 e Tabella 2 del Decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 2004, n. 142):

Tipo di strada (secondo Codice della Strada)	Sottotipi a fini acustici (secondo Norme CNR 1980 e direttive PUT)	Ampiezza fascia di pertinenza acustica (m)	Scuole, ospedali, case di cura e di riposo		Altri ricettori	
			Diurno (dBA)	Notturmo (dBA)	Diurno (dBA)	Notturmo (dBA)
A - Autostrada		100 (fascia A)	50	40	70	60
		150 (fascia B)			65	55
B - Strade extraurbane principali		100 (fascia A)	50	40	70	60
		150 (fascia B)			65	55
C - Strade extraurbane secondarie	Ca (strade a carreggiate separate e tipo IV CNR 1980)	100 (fascia A)	50	40	70	60
		150 (fascia B)			65	55
	Cb (tutte le altre strade extraurbane secondarie)	100 (fascia A)	50	40	70	60
		150 (fascia B)			65	55
D - Strade urbane di scorrimento	Da (strade a carreggiate separate e interquartiere)	100	50	40	70	60
	Db (tutte le altre strade urbane di scorrimento)	100	50	40	65	55
E - Strade urbane di quartiere		30	Definiti dai Comuni, nel rispetto dei valori riportati in tabella C, allegata al DPCM del novembre 1997 e comunque in modo conforme alla zonizzazione acustica delle aree urbane, come prevista dall'articolo 6, comma 1 lettera a) della Legge n.447 del 1995			
F - Strade locali		30				

4. Le fasce di pertinenza non sono comunque elementi della zonizzazione acustica, ma vanno considerate come "fasce di esenzione" relative alla sola rumorosità prodotta dal traffico stradale dell'infrastruttura a cui si riferiscono, rispetto al limite di zona locale, che invece dovrà essere rispettato dall'insieme di tutte le altre sorgenti che interessano la zona medesima.

Art. 2ter. Limiti di rumore per le infrastrutture ferroviarie

- Il D.P.R. 18 novembre 1998 n. 459 definisce i valori limite assoluti di immissione del rumore all'interno delle fasce di pertinenza delle infrastrutture ferroviarie esistenti, delle loro varianti, delle infrastrutture di nuova realizzazione in affiancamento ad infrastrutture esistenti e delle infrastrutture di nuova realizzazione con velocità di progetto non superiore a 200 km/h, nonché delle infrastrutture di nuova realizzazione con velocità di progetto superiore a 200 km/h, come riportato nella tabella seguente.
- Valori limite assoluti di immissione per le infrastrutture ferroviarie (Art. 4 e art. 5 del D.P.R. 18 novembre 1998 n. 459)

		Valori limite assoluti di immissione (db(A))	
		Periodo diurno	Periodo notturno
Velocità di progetto non superiore a 200 Km/h	scuole Ospedali , case di cura e riposo	50	40
	Fascia A : 100 m	70	60
	Fascia B: 150 m	65	55
Velocità di progetto superiore a 200 km/	scuole Ospedali , case di cura e riposo	50	40
	Fascia: 250 m	65	55

*per le scuole vale solo il limite diurno

Qualora i valori limite per le infrastrutture di trasporto di cui alle tabelle precedenti, e, al di fuori della fascia di pertinenza, i valori limite assoluti di immissione stabiliti nella tabella C del D.P.C.M. 14 novembre 1997 non siano tecnicamente conseguibili, ovvero qualora in base a valutazioni tecniche, economiche o di carattere ambientale si evidenzino l'opportunità di procedere ad interventi diretti sui recettori, deve essere assicurato il rispetto dei seguenti limiti al centro della stanza, a finestre chiuse, all'altezza di 1,5 metri dal pavimento:

35 dB(A) Leq notturno per ospedali, case di cura e case di riposo;

40 dB(A) Leq notturno per tutti gli altri ricettori di carattere abitativo;

45 dB(A) Leq diurno per le scuole

Art. 3. Adeguamento al P.C.C.A.

1. Il superamento di uno dei due valori, a) o b) di cui al Art. 2 comma 7 del presente regolamento, ad eccezione delle aree esclusivamente industriali in cui vale il superamento del solo valore di cui al punto b), comporta l'adozione, da parte del Comune, dei piani di risanamento di cui all'art. 7 della L.447/95.
2. Le attività rumorose permanenti o temporanee di cui ai successivi Titolo II e Titolo III devono rispettare i limiti di emissione e di immissione previsti dal P.C.C.A. fino dalla loro attivazione, qualora essa avvenga successivamente all'entrata in vigore del Piano stesso.
3. Le attività preesistenti sono tenute ad adeguarsi ai limiti attribuiti alle singole zone dal P.C.C.A. entro sei (6) mesi dall'entrata in vigore del P.C.C.A., fatto salvo quanto previsto dall'Art. 5 del presente Regolamento.

TITOLO II. ATTIVITA' RUMOROSE PERMANENTI

Art. 4. Definizione

Ai fini del presente regolamento si definisce:

1. **attività rumorosa a carattere temporaneo:** qualsiasi attività rumorosa che si esaurisce in periodi di tempo limitati o legata ad ubicazioni variabili. Sono da escludersi le attività ripetitive e/o ricorrenti inserite nell'ambito di processi produttivi svolte all'interno dell'area dell'insediamento. Ai sensi dell'articolo 11 del decreto del Presidente della Giunta provinciale 26 novembre 1998, n. 38-110/Leg. e dell'articolo 1, comma 2, del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 16 aprile 1999 n. 215, hanno carattere di temporaneità quelle manifestazioni o attività ricreative elencate nel Titolo III del presente regolamento.
2. Tali attività sono esonerate dall'ambito di applicazione del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 16 aprile 1999 n. 215, necessitando per contro della prescritta autorizzazione comunale ovvero della sola comunicazione se prevista. Sono attività temporanee i cantieri edili, stradali e assimilabili.
3. **attività rumorosa di carattere permanente** qualsiasi attività rumorosa che non ricada nella definizione di cui al comma 1 ad esempio:
 - attività industriali, artigianali e di servizio che comportano l'uso, nelle normali condizioni di esercizio e funzionamento, di strumenti, impianti, macchine ed autoveicoli (anche nelle condizioni di prova motore ad esempio) rumorosi
 - attività di spedizione, depositi connessi all'attività di trasporto in conto terzi, magazzini e depositi all'ingrosso che presuppongono ordinariamente operazioni di carico – scarico merci e rifornimento con l'impiego di mezzi pesanti e/o autoveicoli in genere, attività di noleggio e deposito automezzi privati;
 - attività di ritrovo, pubblico trattenimento e spettacolo quali: circoli privati, discoteche, sale da ballo, night club, sale gioco, cinema, teatri e similari;
 - attività di gestione di strutture sportive quali: campi da gioco all'aperto, palestre, piscine;
 - attività di supporto ai trasporti terrestri, acquatici e aerei

Art. 5. Piani aziendali di risanamento acustico

1. Le imprese esercenti attività rumorose di carattere permanente che alla data di entrata in vigore del P.C.C.A. non rispettino i limiti di emissione o di immissione dallo stesso introdotti sono tenute a presentare apposito piano di risanamento acustico (PdRA), entro il termine di sei (6) mesi dall'entrata in vigore del Piano Comunale di Classificazione Acustica.
2. Il Piano Aziendale di Risanamento di cui al comma 1 deve espressamente indicare il termine entro il quale le imprese prevedono di adeguarsi ai limiti stabiliti; tale termine non può comunque essere superiore ai dodici mesi dalla presentazione del PdRA. Il Comune, entro 30 giorni dalla presentazione del PdRA, può dare prescrizioni e richiedere integrazioni e/o chiarimenti, che dovranno essere forniti nei tempi indicati. La relazione tecnica di supporto al Piano Aziendale di Risanamento acustico dovrà essere sottoscritta da un tecnico competente in acustica ambientale (L. 447/95) .
3. Per la valutazione dei PdRA il Comune potrà avvalersi del supporto tecnico dell'A.P.P.A.
4. Le imprese che non presentano il PdRA sono tenute ad adeguarsi, ai limiti di zona previsti dal P.C.C.A. entro sei (6) mesi dall'entrata in vigore dello stesso; in caso contrario si applicano le sanzioni di cui al successivo Art. 23 e i provvedimenti di cui all'Art. 24.

Art. 6. Valutazione previsionale di impatto acustico

1. Sono tenuti a presentare al Comune la documentazione di previsione di impatto acustico, redatta da tecnico competente in acustica ambientale (L. 447/95) i seguenti soggetti:
 - a) I titolari dei progetti per la realizzazione, la modifica e il potenziamento delle opere elencate dall'art. 8, comma 2 della L. 447/95 e di seguito riportate:
 - opere sottoposte a valutazione di impatto ambientale;
 - aeroporti, aviosuperfici, eliporti;
 - strade di tipo A (autostrade), B (strade extraurbane principali), C (strade extraurbane secondarie), D (strade urbane di scorrimento), E (strade urbane di quartiere) e F (strade locali), secondo la classificazione di cui al D.Lgs. n.285/1992 e successive modificazioni;
 - discoteche;
 - circoli privati e pubblici esercizi ove sono installati macchinari o impianti rumorosi;
 - impianti sportivi e ricreativi;
 - ferrovie ed altri sistemi di trasporto collettivo su rotaia;
 - b) I richiedenti il rilascio:
 - di concessioni edilizie relative a nuovi impianti ed infrastrutture adibite ad attività produttive, sportive e ricreative ed a postazioni di servizi commerciali polifunzionali;
 - di altri provvedimenti comunali di abilitazione all'utilizzazione degli immobili e delle infrastrutture di cui sopra;
 - di qualunque altra licenza od autorizzazione finalizzata all'esercizio di attività produttive;
 - c) Coloro che presentano denuncia di inizio di attività, o altro atto equivalente, relativo a:
 - nuovi impianti ed infrastrutture adibite ad attività produttive, sportive e ricreative ed a postazioni di servizi commerciali polifunzionali
 - utilizzazione degli immobili e delle infrastrutture di cui sopra
 - esercizio di attività produttive
 - d) I titolari/legali rappresentanti di nuove attività produttive, commerciali e di servizio, prima dell'avvio dell'attività.
 - e) I titolari/legali rappresentanti di attività produttive, commerciali e di servizio, in caso di ampliamento, modifiche, trasferimento dei locali e/o di modifiche agli impianti, ai macchinari e/o alle strutture.
2. Non sono soggette a valutazione previsionale di impatto acustico le modificazioni della titolarità dell'attività, modifiche del legale rappresentante o altre analoghe modificazioni che attengono alla natura della ditta, né i subingressi in attività esistenti, laddove non si modifichino in alcun modo il ciclo produttivo, i macchinari e le strutture esistenti.
3. La documentazione di impatto acustico prescritta ai sensi dei commi precedenti, qualora i livelli di rumore previsti superino i valori di emissione definiti dal DPCM 14 novembre 1997, deve espressamente contenere l'indicazione delle misure previste per ridurre o eliminare le emissioni sonore causate dall'attività o dagli impianti. In tale caso è necessario il rilascio di nulla-osta del Sindaco. (art. 8 comma 6 L. 447/95).
4. Per le attività che non utilizzano apparecchi rumorosi la valutazione previsionale di impatto acustico potrà essere sostituita da una dichiarazione sostitutiva di atto

notorio del titolare/legale rappresentante, che comprovi espressamente il non utilizzo di apparecchi rumorosi nei luoghi in cui si svolge l'attività.

5. Nel caso in cui tali apparecchiature vengano installate successivamente all'avvio dell'attività, l'interessato dovrà produrre la necessaria valutazione previsionale di impatto acustico prima della messa in esercizio delle apparecchiature stesse, tramite lo SUAP Telematico, ovvero se non prevista tale modalità con presentazione all'ufficio attività produttive. Per le attività che utilizzano apparecchi rumorosi non strettamente finalizzati all'attività e/o al ciclo produttivo (condizionatori, ecc.) la valutazione previsionale di impatto acustico può essere prodotta a cura della Ditta installatrice, in allegato alla dichiarazione di conformità rilasciata prima della messa in esercizio dell'apparecchiatura stessa.
6. La mancata presentazione della valutazione previsionale di impatto acustico, quando dovuta, comporterà il rigetto dell'istanza finalizzata all'ottenimento di autorizzazione, concessione, licenza o altro atto abilitativo espresso, o l'inefficacia della relativa denuncia di inizio di attività o atto equivalente.

Art 7. Valutazione previsionale di clima acustico

1. Sono tenuti a presentare al Comune la relazione previsionale di clima acustico, redatta da un tecnico competente in Acustica Ambientale (L. 447/95), i soggetti pubblici e privati interessati alla realizzazione delle tipologie di insediamenti di cui dall'art. 8, comma 3, L.447/1995 e di seguito elencati:
 - scuole e asili nido;
 - ospedali;
 - case di cura e di riposo;
 - parchi pubblici urbani ed extraurbani;
 - nuovi insediamenti residenziali prossimi alle opere indicate all'art. 8, comma 2 della L. 447/95

TITOLO III. ATTIVITA' RUMOROSE TEMPORANEE

Art 8. Definizioni

1. Si intende per attività temporanea qualsiasi attività rumorosa che corrisponde alla definizione di cui all'Art. 4 comma 1. Ossia quell'attività che si esaurisce in periodi di tempo limitati e/o legata ad ubicazioni variabili, quali ad esempio:
 - cantieri edili e stradali;
 - spettacoli itineranti;
 - manifestazioni musicali e di intrattenimento;
 - manifestazioni popolari, fieristiche, religiose, politiche, sindacali e dell'associazionismo in genere;
 - altre attività non continuative
2. Le attività rumorose temporanee sono sempre consentite, ai fini del presente regolamento, qualora rispettino i limiti di emissione e immissione previsti dal P.C.C.A ed i valori limite differenziali di cui all'Art. 2.
3. Qualora le suddette attività prevedano di superare tali limiti, possono essere permesse in deroga a norma del presente regolamento.
4. La violazione delle condizioni previste dal presente Regolamento per l'esercizio dell'attività in deroga ai limiti acustici e/o delle prescrizioni contenute nell'autorizzazione in deroga comporterà l'applicazione delle sanzioni previste dall'Art. 23 e i provvedimenti di cui all'Art. 24.
5. L'autorizzazione in deroga è sempre revocabile per ragioni di igiene e sanità pubblica, ovvero per sopravvenuti motivi di pubblico interesse ovvero nel caso di mutamento della situazione di fatto o di nuova valutazione dell'interesse pubblico originario.

Art 9. Deroghe ordinarie

L'esercizio di attività rumorosa a carattere temporaneo nel rispetto delle condizioni (orari, durata, limiti acustici, ubicazione, ecc.) indicate ai seguenti punti 9.1, 9.2, 9.3, necessita di autorizzazione in deroga. La richiesta di deroga ordinaria deve essere trasmessa all'Ufficio comunale competente in materia con le modalità e le tempistiche ivi indicate.

9.1. Cantieri edili, stradali ed assimilabili

1. Prescrizioni di carattere generale relative all'attività cantieristica
 - a) In caso di attivazione di cantieri, le macchine e gli impianti in uso sia fissi che mobili dovranno essere conformi alle rispettive norme di omologazione e certificazione ed alle direttive U.E., inoltre dovranno essere collocate in postazioni che possano limitare al massimo la rumorosità verso soggetti disturbabili.
 - b) Gli impianti fissi (quali motocompressori, betoniere, gruppi elettrogeni e simili apparecchiature) dovranno essere opportunamente collocati nei cantieri in modo da risultare schermati rispetto agli edifici circostanti; gli schermi potranno essere costituiti da barriere anche provvisorie opportunamente posizionate.
 - c) Per le altre attrezzature non considerate nella normativa nazionale vigente, quali gli attrezzi manuali, dovranno essere utilizzati tutti gli accorgimenti e comportamenti per rendere meno rumoroso il loro uso.
 - d) Gli avvisatori acustici potranno essere utilizzati solo se non sostituibili con altri di tipo luminoso e nel rispetto delle vigenti norme antinfortunistiche.

- e) E' fatto obbligo di dare adeguata informazione in merito al calendario dei lavori, con particolare riferimento ai periodi nei quali vengono svolte le attività più rumorose, a chiunque abiti in un raggio congruo (almeno 25 metri dal cantiere) e comunque a case di cura e soggiorno, alberghi e istituti scolastici, ubicati nel raggio di 50 metri dal cantiere. Nel caso di lavori edili svolti all'interno di stabili abitativi plurifamiliari, il programma dei lavori dovrà essere portato a conoscenza dell'amministrazione dello stabile o dei condomini.
- Tali informazioni dovranno essere sempre esposte anche nella sede del cantiere, in posizione facilmente consultabile, e nel caso di autorizzazioni in deroga, di cui al successivo comma 4 lettera b) del presente articolo, dovranno riportare puntualmente la durata, l'articolazione temporale e i corrispondenti limiti acustici caratterizzanti l'attività temporanea concessa in deroga.

2. Orari:

L'attivazione di macchine rumorose e l'esecuzione di lavori rumorosi in cantieri edili od assimilabili al di sopra dei limiti di zona acustica è consentita:

- a) nelle zone dalla classe I alla classe III nel periodo dal 16.9 al 31.5

Giorni	Orario
dal lunedì al sabato	dalle ore 8.00 alle ore 12.00 dalle ore 13.00 alle ore 19.00
domenica e festivi	divieto assoluto

- b) nelle zone dalla classe I alla classe III nel periodo dal 1.6 al 15.9

Giorni	Orario
dal lunedì al sabato	dalle ore 9.00 alle ore 12.00 dalle ore 14.00 alle ore 20.00
domenica e festivi	divieto assoluto

- c) nelle zone dalla classe IV alla classe VI nel periodo dal 16.9 al 31.5

Giorni	Orario
dal lunedì al sabato	dalle ore 7.00 alle ore 12.00 dalle ore 13.00 alle ore 20.00
domenica e festivi	divieto assoluto

- d) nelle zone dalla classe IV alla classe VI nel periodo dal 1.6 al 15.9

Giorni	Orario
dal lunedì al sabato	dalle ore 7.00 alle ore 12.00 dalle ore 14.00 alle ore 20.00
domenica e festivi	divieto assoluto

L'attivazione di macchine rumorose e l'esecuzione di lavori rumorosi in locali posti nello stesso fabbricato dove sono presenti i ricettori, quali appartamenti e/o ufficio in uso, è consentito dal lunedì al sabato, domenica e festivi esclusi, dalle ore 9.00 alle ore 12.00 e dalle ore 14.00 alle ore 19.00.

3. Limiti:

I limiti massimi assoluti di immissione sonora da non superare sono:

Classi di destinazione d'uso del territorio (zone acustiche omogenee)		Limiti assoluti di immissione Leq [dB(A)] $T_M \geq 10$ minuti
I	aree particolarmente protette	60
II	aree prevalentemente residenziali	65
III	aree di tipo misto	65
IV	aree di intensa attività umana	70
V	aree prevalentemente industriali	75
VI	aree esclusivamente industriali	75

Tali limiti si intendono fissati in facciata delle abitazioni confinanti con le aree in cui vengono esercitate le attività. Nel caso di ricettori posti nello stesso fabbricato in cui si eseguono i lavori, si considera il limite di 65db(A) con tempo di misura $T_M \geq 10$ minuti all'interno dei locali dove si eseguono i lavori. Quando non altrimenti specificato è sempre implicita la deroga al criterio differenziale.

4. Modalità per il rilascio delle autorizzazioni:

a) Il superamento dei limiti di zona stabiliti dalla classificazione acustica nelle attività di cantiere edili, stradali ed assimilabili, nel rispetto dei limiti e delle modalità indicate nel presente articolo, se inferiori a n. 30 giorni dalla data di inizio lavori, non necessita di autorizzazione specifica, ma solo di una dichiarazione con i contenuti di cui all'ALLEGATO 1 del presente regolamento, fatta pervenire al Comune (Ufficio Segreteria) almeno 5 giorni prima dell'inizio dell'attività.

b) Qualora, per eccezionali e documentabili motivi, il responsabile di cantiere ritenga necessario superare le suddette condizioni, dovrà far pervenire al Comune (Ufficio Segreteria) specifica richiesta di autorizzazione in deroga, con i contenuti di cui all'ALLEGATO 2 almeno 10 giorni prima dell'inizio dell'attività.

Il Sindaco sentito l'Ufficio Tecnico e valutati i motivi della domanda e tenuto conto delle particolari esigenze lavorative, nonché della collocazione fisica e temporale del cantiere, può autorizzare deroghe ai limiti di periodo e all'orario sopra stabiliti, prescrivendo eventualmente il rispetto di specifici valori limite assoluti, la limitazione degli orari e dei giorni di attività, le ulteriori modalità di natura tecnica, organizzativa e procedurale per ridurre al minimo le emissioni sonore e il disturbo, l'obbligo di informare la popolazione interessata, ecc. Quando ritenuto opportuno per le particolarità presentate dall'attività, la richiesta può essere sottoposta al parere della Giunta Comunale. Quest'ultima può prescrivere la presentazione di una relazione asseverata da un tecnico competente in acustica ambientale.

E' facoltà dell'Amministrazione Comunale prescrivere nell'atto di autorizzazione specifici piani di monitoraggio a carico del richiedente.

5. Emergenze

Ai soggetti che attivano attività cantieristica edile o stradale per il ripristino urgente dell'erogazione di servizi pubblici (linee telefoniche ed elettriche, condotte fognarie,

acqua potabile, gas, ripristino di sistemi viari essenziali, ecc.) ovvero in situazioni di pericolo per l'incolumità della popolazione e di pericolo immediato per l'ambiente e il territorio, è concessa deroga agli orari, ai limiti massimi di rumorosità ed agli adempimenti amministrativi previsti dal presente regolamento.

9.2. Spettacoli e manifestazioni a carattere temporaneo nelle aree specificamente previste dal P.C.C.A.

1. Oggetto:

- a) Sono da considerarsi attività rumorose a carattere temporaneo i concerti, gli spettacoli, le feste popolari, le sagre, le manifestazioni di partito, sindacali, di beneficenza, i luna park, le manifestazioni sportive e quant'altro che, per la buona riuscita della manifestazione, necessiti dell'utilizzo di sorgenti sonore che producano elevati livelli di rumore (amplificate e non) e purché si esauriscano in un arco di tempo limitato e/o si svolgano in modo non permanente nello stesso sito. Sono altresì da considerarsi attività rumorose a carattere temporaneo, e come tali possono usufruire della deroga ai limiti di legge, le attività di intrattenimento esercitate presso pubblici esercizi, a supporto dell'attività principale autorizzata.
- b) Con deliberazione della Giunta Provinciale n. 1332 del 03 agosto 2015 sono stati stabiliti gli elementi di indirizzo ai Comuni per il rilascio delle autorizzazioni allo svolgimento di attività e manifestazioni a carattere temporaneo in deroga ai limiti di rumore fissati dalla normativa statale (legge 447/ 1995, c.d. Legge quadro sull'inquinamento acustico), richiamata dalla normativa provinciale (art. 60 della L.P. 10/1998 e art. 11 del D.P.G.P. n. 38 -110 del 1998).

2. Localizzazione delle aree:

- a) Sino a che non saranno individuate delle aree deputate alle manifestazioni in oggetto, esse potranno svolgersi nei luoghi indicati dai richiedenti, purché ritenuti idonei e nel rispetto dei limiti fissati dal presente regolamento.

3. Orari

Il funzionamento delle sorgenti sonore di cui al presente articolo, al di sopra dei livelli di zona è consentito:

- a) nelle zone dalla classe I alla classe II

Periodo	Orario interno	Orario esterno
da 1 ottobre al 30 aprile	dalle 10 fino alle 23.00	dalle 10 fino alle 22.00
dal 1 maggio al 30 settembre	dalle 9 fino alle 23.00	dalle 9 fino alle 22.30

- b) nelle zone dalla classe III alla classe VI

Periodo	Orario interno	Orario esterno
da 1 ottobre al 30 aprile	dalle 10 fino alle 23.30	dalle 10 fino alle 22.30
dal 1 maggio al 30 settembre	dalle 9 fino alle 23.30	dalle 9 fino alle 23.00

I comizi politici e sindacali, le manifestazioni commemorative pubbliche e quelle a carattere benefico di durata non superiore alle (4) quattro ore svolte in periodo diurno (non oltre le ore 19 e dopo le ore 10) sono esentate dalla richiesta in deroga per l'uso di apparecchi elettroacustici per l'amplificazione della voce. Tuttavia, se connesse ai comizi si svolgono manifestazioni musicali, queste devono rispettare la disciplina del presente regolamento ed i rispettivi limiti di legge.

Per le aree in cui sono presenti edifici scolastici ad una distanza inferiore a 200 metri, l'orario di funzionamento delle sorgenti sonore al di sopra dei livelli di zona è consentito solo al di fuori dell'orario scolastico.

4. Limiti:

I limiti massimi assoluti di immissione sonora da non superare sono:

Classi di destinazione d'uso del territorio (zone acustiche omogenee)		ORARIO dalle 10 alle 22	ORARIO dalle 22 alle 24
		Limiti assoluti di immissione Leq [dB(A)]	Limiti assoluti di immissione Leq [dB(A)]
I	aree particolarmente protette	60	60
II	aree prevalentemente residenziali	60	60
III	aree di tipo misto	60	60
IV	aree di intensa attività umana	60	60
V	aree prevalentemente industriali	70	60
VI	aree esclusivamente industriali	70	60

Tali limiti si intendono fissati in facciata delle abitazioni confinanti con le aree in cui vengono esercitate le attività. Quando non altrimenti specificato è sempre implicita la deroga al criterio differenziale.

5. Modalità per il rilascio delle autorizzazioni:

- a) Lo svolgimento nel territorio comunale delle attività di cui al presente articolo che venga esercitato nel rispetto dei limiti ed orari indicati, e nel limite complessivo di n. 20 manifestazioni all'anno, con frequenza massima di 2 volte settimana, e di durata fino ad ore 5 (cinque), non necessita di autorizzazione specifica, ma di una dichiarazione, con i contenuti di cui all'ALLEGATO 3 del presente regolamento, fatta pervenire al Comune (Servizio Attività produttive) almeno 5 giorni prima dell'inizio dell'attività.
- b) In tutti gli altri casi, il richiedente dovrà far pervenire al Comune (Servizio Attività Produttive) specifica richiesta di autorizzazione in deroga, con i contenuti di cui all'ALLEGATO 4 del presente regolamento, almeno 10 giorni prima dell'inizio dell'attività.
- c) Il Sindaco può autorizzare, in casi del tutto eccezionali, nell'ambito di manifestazioni patrocinate e/o direttamente organizzate dal Comune, l'espletamento di attività rumorose in deroga ai limiti di periodo e agli orari sopra stabiliti.
- d) Nell'ipotesi di cui alle lettere b) e c) il Sindaco potrà prescrivere il rispetto di specifici valori limite assoluti di emissione, (che non potranno essere comunque superiori ai (85) Leq [dB(A)]) come da indicazioni incluse nella delibera n. 1332 del 3.08.2015), la limitazione degli orari e dei giorni di attività, le ulteriori modalità di natura tecnica, organizzativa e procedurale per ridurre al minimo le emissioni sonore e il disturbo, l'obbligo di informare la popolazione interessata, nonché la presentazione di una relazione asseverata da un tecnico. Gli è facoltà inoltre prescrivere nell'atto di autorizzazione specifici piani di monitoraggio a carico del richiedente.

TITOLO IV. ALTRE ATTIVITA' RUMOROSE

Art. 10. Allarmi acustici

1. Per le emissioni sonore provenienti da sistemi di allarme installati su edifici, autoveicoli o altri beni non si applicano i limiti del presente regolamento, ma tali sistemi di allarme acustico antifurto sono soggetti all'osservanza delle seguenti prescrizioni:
 - a) il segnale acustico deve essere predisposto in modo tale da non essere percepito oltre il raggio di 250 m e l'impianto deve essere dotato di un dispositivo temporizzatore che ne limiti l'emissione sonora ad un massimo di 10 minuti. I sistemi di allarme antifurto installati su veicoli debbono prevedere una emissione intervallata e contenuta nel tempo massimo di 3 minuti.
 - b) congiuntamente al funzionamento del segnale d'allarme acustico installato in edifici deve entrare in funzione un segnale luminoso a luce lampeggiante di colore arancio o rosso visibile dell'esterno e collocato in un punto idoneo a localizzare prontamente la sede da cui proviene l'allarme. Allo stesso fine è facoltativa l'installazione di altri segnali luminosi analoghi nella strada o in altri luoghi di uso comune (scale, pianerottoli ecc.) in corrispondenza della porta d'accesso al locale dal quale è partito il segnale d'allarme.
 - c) I segnali d'allarme di cui sopra devono essere installati sugli edifici con l'osservanza delle norme edilizie e non devono emettere suoni che possano confondersi con le sirene d'allarme degli automezzi di soccorso o della polizia.

Art. 11. Sirene di segnalazione turni di lavoro

1. Negli stabilimenti industriali l'uso delle sirene è consentito dalle ore 7:00 alle ore 21:00, per segnalare gli orari di inizio e di termine del lavoro, a condizione che non siano localizzati in prossimità di zone abitate.
2. Le segnalazioni di cui sopra devono essere di breve durata, comunque non superiore a dieci secondi, e di intensità moderata. Il Sindaco può concedere deroghe a condizione che venga presentata relazione tecnica firmata da tecnico competente in acustica attestante l'assenza di disturbo nei confronti delle abitazioni più prossime.

Art. 12. Campane per cerimonie religiose

1. Fatte salve particolari deroghe concesse dal Sindaco, l'uso delle campane per le cerimonie religiose è permesso:
 - dalle ore 6:00 alle ore 01:00 e per un periodo continuativo non superiore a 20 minuti, in occasione delle Grandi Festività;
 - dalle ore 7:00 alle ore 21:30 e per un periodo continuativo non superiore a 10 minuti, nel rimanente periodo dell'anno.

Art. 13. Attrezzature da giardino

1. L'uso di attrezzature da giardino particolarmente rumorose, come seghe a motore, decespugliatori, tosaerba ed altre simili, viene consentito:
 - a) nei giorni feriali dalle 08:30 alle 13:00 e dalle 15:00 alle 20:00
 - b) nei giorni festivi ed al sabato dalle ore 10:00 alle ore 12:00 e dalle ore 15:00 alle ore 20:00.

2. Le attrezzature debbono essere conformi, relativamente alle potenze sonore, alle direttive comunitarie recepite dalla normativa nazionale e devono essere tali da contenere l'inquinamento acustico delle aree adiacenti ai più bassi livelli consentiti dalla tecnica corrente.
3. Non vi sono limitazioni all'uso di tali macchine nei luoghi isolati, in cui non può essere generato disturbo al vicinato.

Art. 14. Razzi e fuochi d'artificio

1. A seguito di presentazione di richiesta scritta e motivata, può essere concessa l'accensione di fuochi d'artificio e il lancio di razzi anche per fini non tecnici o agricoli, in occasione di:
 - a) sagre paesane e feste tradizionali;
 - b) particolari ricorrenze,
 - c) l'ultimo dell'anno e il primo.

Art. 15. Pubblicità fonica

1. La pubblicità fonica all'interno dei centri abitati è consentita esclusivamente in forma itinerante nei giorni feriali dalle ore 09:00 alle 13:00 e dalle ore 16:00 alle 19:00. La pubblicità fonica, esclusa quella elettorale, non è ammessa nelle zone aventi classe acustica I e II individuate nel Piano di classificazione Acustica Comunale.

Art. 16. Impianti di condizionamento

1. L'installazione di apparecchiature e canali di presa o espulsione d'aria che fanno parte di impianti di condizionamento, riscaldamento o ventilazione, in parti esterne di edifici quali cortili, pareti ed infissi, coperture e terrazzi, è consentita unicamente per impianti che rispettino i valori limite di emissione ed immissione.
2. I dispositivi di condizionamento devono essere installati adottando gli opportuni accorgimenti tecnici necessari al rispetto delle norme, quali silenziatori, isolatori meccanici ed antivibranti degli appoggi e degli ancoraggi.

Art. 17. Attività di igiene del suolo, spazzamento, raccolta e compattamento rifiuti

1. Le macchine in uso dovranno essere conformi alle direttive CE in materia di emissione acustica e dovranno essere impiegati gli accorgimenti tecnici (programma di manutenzione, lubrificazione degli organi in movimento, ulteriori insonorizzazioni, ecc.) atti a minimizzare le emissioni acustiche.
2. La pulizia delle strade con mezzi meccanici è consentita nei giorni feriali dalle ore 5.00 alle ore 19.00, mentre le operazioni di raccolta dei rifiuti sono consentite dalle ore 5.00 alle ore 19.00.
3. La pulizia delle strade dalla neve è sempre consentita.
4. E' fatta salva la possibilità di deroga per particolari esigenze rilevate dall'Amministrazione.

Art. 18. Altre attività rumorose

1. L'esercizio di tutte le altre attività rumorose o potenzialmente rumorose, non disciplinate dalla L. 447/95, quali piccoli lavori edili effettuati in proprio che si esauriscono nell'arco di una giornata, traslochi e comunque svolte a fini privati, potrà essere effettuato soltanto dalle ore 08:00 alle ore 20:00;

Art. 19. Rumori molesti all'aperto

1. E' vietato nelle strade, nelle piazze, nei parchi ed in generale nei luoghi pubblici o aperti al pubblico, utilizzare strumenti sonori e musicali ad alto volume o disturbare la pubbliche quiete con canti, grida, schiamazzi o altre emissioni sonore di particolare intensità.

Art. 20. Condizioni per il rispetto della civile convivenza e della viabilità

1. I gestori (titolari, procuratori/preposti, legali rappresentanti) di esercizi di somministrazione di cui alla Legge Provinciale 14 luglio 2000 n. 9 (bar, birreria, trattoria ecc.), sale giochi e similari, piani bar, discoteche, teatri e circoli privati, esercizi con somministrazione non assistita, esercizi commerciali e artigianali, scuole di musica, sale prove ballo, attività ginnica con musica e qualsiasi assemblea o raduno di persone organizzate, devono adottare accorgimenti atti a garantire il rispetto della civile convivenza quali:
 - a) idonee misure per impedire che il rumore prodotto dalle sorgenti sonore installate o comunque derivanti dall'esercizio dell'attività all'interno dei locali non costituisca fonte di inquinamento acustico;
 - b) assicurare un'adeguata sorveglianza, all'interno dell'esercizio e nelle immediate pertinenze dello stesso anche mediante personale incaricato secondo la vigente normativa, volto a garantire il normale andamento dell'attività nonché a prevenire eventuali situazioni di disturbo determinate dai frequentatori, e richiedendo, ove necessario, l'intervento delle Forze dell'Ordine.

Art. 21. Rumori molesti nelle abitazioni

1. L'uso di apparecchi radiotelevisivi o di apparecchi elettrodomestici in genere, nonché quello di strumenti musicali, non deve arrecare disturbo alla quiete dei vicini.
2. L'uso di strumenti musicali è in ogni caso vietato dalle 22.00 alle 8.00 e nelle fasce in cui è permesso l'uso comunque nel rispetto dei limiti posti dal comma 5 dell'art. 2 del presente regolamento.
3. E' vietato nelle abitazioni disturbare la pubblica quiete con canti, grida, schiamazzi ovvero suscitando o non impedendo strepiti di animali.

TITOLO V. CONTROLLI, SISTEMA SANZIONATORIO

Art. 22. Attività di controllo.

1. Ai sensi dell'art. 14 della legge 447/95 nonché dell'art. 60 della legge provinciale 10/1998, spetta ai Comuni – oltre all'adozione dei conseguenti provvedimenti ripristinatori e sanzionatori – lo svolgimento dell'attività di vigilanza e controllo di quanto impartito nelle suddette autorizzazioni e di quanto altro previsto nei relativi regolamenti: ciò compresa la verifica del rispetto delle suddette soglie limite al rumore.
2. A tal fine, il Comune di Calceranica al Lago, si avvarrà del supporto tecnico dell'A.P.P.A. e degli agenti del Corpo Intercomunale di Polizia Locale del Comune di Pergine Valsugana per il quale è in funzione una convenzione per l'esercizio del servizio di polizia municipale, personale che potrà essere dotata di idonea apparecchiatura fonometrica idonea per le così dette misure di campo.
3. Come richiamato l'attività di controllo relativa al rispetto della vigente normativa in materia di tutela dall'inquinamento acustico e delle disposizioni contenute nel presente regolamento è di competenza dell'Amministrazione Comunale, che si può avvalere anche del supporto tecnico dell'A.P.P.A.,
4. Le violazioni alle disposizioni normative e regolamentari inerenti la tutela dall'inquinamento acustico comporteranno l'applicazione delle sanzioni di cui all'Art. 23 e l'adozione dei provvedimenti di cui all'Art. 24.

Art. 23. Sanzioni

1. 1. Il mancato rispetto delle disposizioni contenute nel presente regolamento è soggetto alle sanzioni amministrative previste dalla normativa vigente, in particolare:
 - dall'art. 9 comma 1 ed art. 10 commi 1,2,3,4 della L. 447/95 e s.m.i.
 - art. 60 della legge provinciale 11 settembre 1998, n. 10
 - C.P. art. 659
2. Sono fatte salve le sanzioni penali previste dagli artt. 659 e 660 del C.P. e quanto previsto dall'art. 650 C.P.
3. Ai sensi dell'art. 5 comma 4 del Testo unico delle leggi regionali sull'ordinamento dei comuni della Regione autonoma Trentino-Alto Adige (DPRReg. 1 febbraio 2005 n. 3/L.) il mancato rispetto delle norme del Titolo IV del presente regolamento è sanzionato, con le seguenti modalità:

Violazione	Articolo di riferimento del regolamento	Sanzione
Uso di macchine e impianti rumorosi per l'esecuzione dei lavori di giardinaggio fuori dagli orari consenti	Art. 13	Min.25 max. 75 Euro se in orario diurno (6.00 -22.00) Min. 50 max. 150 Euro se in orario notturno (22.00 – 6.00)
Pubblicità fonica fuori dagli orari consentiti	Art. 15	Min.25 max. 75 Euro
Altre attività rumorose	Art. 18	Min.25 max. 75 Euro se in orario diurno (6.00 -22.00) Min. 50 max. 150 Euro se in orario notturno (22.00 – 6.00)
Rumori molesti all'aperto	Art. 19	Min.25 max. 75 Euro se in orario diurno (6.00 -22.00) Min. 50 max. 150 Euro se in orario notturno (22.00 – 6.00)
Violazione delle condizioni di civile convivenza	Art. 20	Min.25 max. 75 Euro se in orario diurno (6.00 -22.00) Min. 50 max. 150 Euro se in orario notturno (22.00 – 6.00)
Uso di strumenti musicali fuori dagli orari consenti	Art. 21	Min.25 max. 75 Euro se in orario diurno (6.00 -22.00) Min. 50 max. 150 Euro se in orario notturno (22.00 – 6.00)
Altre fattispecie del titolo IV		Min.25 max. 75 Euro

Art. 24. Provvedimenti per la tutela dall'inquinamento acustico

1. Sulla base degli accertamenti di cui all'Art. 22, l'Amministrazione comunale, nel caso in cui sia verificata la violazione dei valori limite di rumorosità previsti dal P.C.C.A. e dalle vigenti disposizioni normative, o delle condizioni stabilite con le autorizzazioni in deroga, provvederà ad emanare i provvedimenti consequenziali.
2. Il titolare dell'attività rumorosa verrà diffidato a eseguire i necessari interventi di bonifica acustica e a fornire all'Ufficio Tecnico Comunale idonea documentazione tecnica comprovante l'avvenuto conseguimento dei limiti di legge (o dei limiti concessi in deroga), entro un congruo termine indicato nell'atto di diffida.
3. Qualora, scaduti i termini della diffida di cui al comma precedente, il titolare dell'attività non abbia ottemperato a quanto richiesto, l'Amministrazione Comunale, oltre alle sanzioni previste dalle leggi e dal presente regolamento, tenendo conto dell'entità del superamento dei valori limite, della classe acustica di riferimento, dell'estensione del disagio arrecato, delle caratteristiche della sorgente di rumorosità, disporrà alternativamente:
 - a) L'inibizione dell'uso della sorgente sonora causa del disturbo, fino all'avvenuto adeguamento;
 - b) La sospensione dell'attività rumorosa fino all'avvenuto adeguamento;
 - c) La sospensione della licenza o autorizzazione all'esercizio dell'attività, fino all'avvenuto adeguamento.

4. Nel caso di attività temporanee autorizzate in deroga, qualora gli accertamenti di cui all'Art. 21 comprovino il mancato rispetto delle condizioni stabilite nella deroga stessa, l'Amministrazione Comunale potrà altresì revocare l'autorizzazione in deroga, imponendo il rispetto immediato dei valori limite stabiliti dal P.C.C.A. e dalle vigenti normative, o modificare la stessa, stabilendo valori limite e/o condizioni più restrittive di quelle precedentemente autorizzate.
5. Nel caso di attività temporanee svolte a seguito di comunicazione, qualora gli accertamenti di cui all'Art. 21 comprovino il mancato rispetto delle condizioni stabilite dal presente regolamento, l'Amministrazione Comunale potrà imporre il rispetto immediato dei valori limite stabiliti dal P.C.C.A. e dalle vigenti normative.
6. I provvedimenti di cui al precedente comma 4 e 5 potranno altresì essere adottati in caso di attività temporanee autorizzate in deroga, esercitate nel rispetto dei valori limite autorizzati, per ragioni di igiene e sanità pubblica, ovvero per sopravvenuti motivi di pubblico interesse ovvero nel caso di mutamento della situazione di fatto o di nuova valutazione dell'interesse pubblico originario.
7. E' fatta salva l'applicazione, qualora ne ricorra la fattispecie, dei provvedimenti contingibili ed urgenti.

TITOLO VI. NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 25. Provvedimenti per la tutela dall'inquinamento acustico

1. Con l'entrata in vigore del presente regolamento si intendono abrogate e quindi cessano di avere vigore le norme contenute nei regolamenti comunali disciplinanti la medesima materia e con esso incompatibili nonché tutti gli atti e provvedimenti comunali che risultano sostituiti dalle norme del presente regolamento o con esso incompatibili.
2. Per quanto non espressamente contemplato nel presente regolamento, si applicano le norme vigenti in materia di inquinamento acustico.
3. L'emanazione di nuove disposizioni a livello provinciale o nazionale comporta la contestuale decadenza delle parti del presente regolamento in contrasto con le medesime.

TITOLO I. DISPOSIZIONI GENERALI.....	2
Art. 1. Campo di applicazione	2
Art. 2. Classificazione acustica e limiti di rumore	2
Art. 2bis. Limiti di rumore per le infrastrutture stradali.....	4
Art. 2ter. Limiti di rumore per le infrastrutture ferroviarie	5
Art. 3. Adeguamento al P.C.C.A.....	6
TITOLO II. ATTIVITA' RUMOROSE PERMANENTI	7
Art. 4. Definizione	7
Art. 5. Piani aziendali di risanamento acustico	7
Art. 6. Valutazione previsionale di impatto acustico	8
Art. 7. Valutazione previsionale di clima acustico.....	9
TITOLO III. ATTIVITA' RUMOROSE TEMPORANEE	10
Art. 8. Definizioni	10
Art. 9. Derghe ordinarie	10
TITOLO IV. ALTRE ATTIVITA' RUMOROSE	15
Art. 10. Allarmi acustici.....	15
Art. 11. Sirene di segnalazione turni di lavoro	15
Art. 12. Campane per cerimonie religiose	15
Art. 13. Attrezzature da giardino.....	15
Art. 14. Razzi e fuochi d'artificio	16
Art. 15. Pubblicità fonica.....	16
Art. 16. Impianti di condizionamento	16
Art. 17. Attività di igiene del suolo,	16
spazzamento, raccolta e compattamento rifiuti	16
Art. 18. Altre attività rumorose.....	16
Art. 19. Rumori molesti all'aperto	17
Art. 20. Condizioni per il rispetto della civile convivenza e della viabilità.....	17
Art. 21. Rumori molesti nelle abitazioni	17
TITOLO V. CONTROLLI, SISTEMA SANZIONATORIO.....	18
Art. 22. Attività di controllo.....	18
Art. 23. Sanzioni.....	18
Art. 24. Provvedimenti per la tutela dall'inquinamento acustico	19
TITOLO VI. NORME TRANSITORIE E FINALI.....	21
Art. 25. Provvedimenti per la tutela dall'inquinamento acustico	21

ALLEGATO 1

art. 9 comma 4 lett. a) del Regolamento di attuazione piano di classificazione acustica

COMUNICAZIONE DI ATTIVITA' RUMOROSA TEMPORANEA
PRESSO CANTIERI EDILI, STRADALI ED ASSIMILABILI * fino a 30 giorniAll'Ufficio Segreteria
del Comune di Calceranica al Lago

Il sottoscritto _____
nato a _____ (____) il _____
residente a _____ via _____ n. _____
in qualità di Presidente Legale rappresentante _____
dell'impresa _____
con sede a _____
in via _____ n. _____
 P.IVA _____ Cod. Fisc. _____
Telefono _____ Fax _____
Email _____ pec _____

COMUNICA

l'attività rumorosa a carattere temporaneo consistente in _____

da effettuarsi in _____, Via _____ n. _____
nei giorni dal _____ al _____
e negli orari** _____
ai sensi del regolamento comunale di attuazione del piano di zonizzazione acustica.

Calceranica al Lago _____

FIRMA

N.B.: Ove la sottoscrizione non avvenga in presenza di personale addetto, allegare copia fotostatica non autentica del documento di identità del sottoscrittore (art. 38 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)

* Tale comunicazione deve pervenire all'Ufficio Segreteria almeno 5 giorni prima dell'inizio dell'attività rumorosa.

** L'orario scelto deve rientrare nei seguenti intervalli consentiti dal *Regolamento comunale in materia di inquinamento acustico*.

- a) nelle zone dalla classe I alla classe III nel periodo dal 16.9 al 31.5

Giorni	Orario
dal lunedì al sabato	dalle ore 8.00 alle ore 12.00 dalle ore 13.00 alle ore 19.00
domenica e festivi	divieto assoluto

- b) nelle zone dalla classe I alla classe III nel periodo dal 1.6 al 15.9

Giorni	Orario
dal lunedì al sabato	dalle ore 9.00 alle ore 12.00 dalle ore 14.00 alle ore 20.00
domenica e festivi	divieto assoluto

- c) nelle zone dalla classe IV alla classe VI nel periodo dal 16.9 al 31.5

Giorni	Orario
dal lunedì al sabato	dalle ore 7.00 alle ore 12.00 dalle ore 13.00 alle ore 20.00
domenica e festivi	divieto assoluto

- d) nelle zone dalla classe IV alla classe VI nel periodo dal 1.6 al 15.9

Giorni	Orario
dal lunedì al sabato	dalle ore 7.00 alle ore 12.00 dalle ore 14.00 alle ore 20.00
domenica e festivi	divieto assoluto

L'attivazione di macchine rumorose e l'esecuzione di lavori rumorosi in locali posti nello stesso fabbricato dove sono presenti i ricettori, quali appartamenti e/o ufficio in uso, è consentito dal lunedì al sabato, domenica e festivi esclusi, dalle ore 9.00 alle ore 12.00 e dalle ore 14.00 alle ore 19.00.

4. Limiti:

I limiti massimi assoluti di immissione sonora da non superare sono:

Classi di destinazione d'uso del territorio (zone acustiche omogenee)		Limiti assoluti di immissione Leq [dB(A)] TM \geq 10 minuti
I	aree particolarmente protette	60
II	aree prevalentemente residenziali	65
III	aree di tipo misto	65
IV	aree di intensa attività umana	70
V	aree prevalentemente industriali	75
VI	aree esclusivamente industriali	75

Tali limiti si intendono fissati in facciata delle abitazioni confinanti con le aree in cui vengono esercitate le attività . Nel caso di ricettori posti nello stesso fabbricato in cui si eseguono i lavori, si considera il limite di 65db(A) con tempo di misura $T_M \geq 10$ minuti all'interno dei locali dove si eseguono i lavori. Quando non altrimenti specificato è sempre implicita la deroga al criterio differenziale.

ALLEGATO 2

art. 9 comma 4 lett. b) del Regolamento di di attuazione piano di classificazione acustica

**DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE IN DEROGA PER ATTIVITA' RUMOROSA
TEMPORANEA
PRESSO CANTIERI EDILI, STRADALI ED ASSIMILABILI***

 All'Ufficio Segreteria
del Comune di Calceranica al Lago

Il sottoscritto _____
 nato a _____ (____) il _____
 residente a _____ via _____ n. _____
 in qualità di Presidente Legale rappresentante _____
 dell'impresa _____
 con sede a _____
 in via _____ n. _____
 P.IVA _____ Cod. Fisc. _____
 Telefono _____ Fax _____
 Email _____ pec _____

CHIEDE

l'autorizzazione per attività rumorosa a carattere temporaneo consistente in _____

da effettuarsi in _____ , Via _____ n. _____
 nei giorni dal _____ al _____
 e negli orari** _____
 e con i seguenti limiti acustici _____

in deroga alle condizioni previste dal regolamento comunale di attuazione del piano di
 zonizzazione acustica, adducendo le seguenti motivazioni

A tal fine il sottoscritto dichiara di aver preso visione della formazione nazionale e
 provinciale in materia, e si impegna a rispettare quanto previsto nell'autorizzazione che
 verrà rilasciata in deroga ai limiti acustici vigenti.

Calceranica al Lago _____

FIRMA

N.B.: Ove la sottoscrizione non avvenga in presenza di personale addetto, allegare copia fotostatica non autentica del documento di identità del sottoscrittore (art. 38 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)

* Tale comunicazione deve pervenire all'Ufficio Segreteria almeno 10 giorni prima dell'inizio dell'attività rumorosa.

ALLEGATO 3

art. 9.2 comma 5 lett. a) del Regolamento di di attuazione piano di classificazione acustica

COMUNICAZIONE DI ATTIVITA' RUMOROSA TEMPORANEA PRESSO PUBBLICI
ESERCIZI E CIRCOLI PRIVATI, MANIFESTAZIONI ALL'APERTO ED ASSIMILABILI*
max 20 manifestazioni anno durata fino ad ore 5

All'Ufficio Attività Produttive
del Comune di Calceranica al Lago

Il sottoscritto _____
nato a _____ (____) il _____
residente a _____ via _____ n. _____
in qualità di Presidente Legale rappresentante _____
del Comitato / Associazione / Ente / Società _____

con sede a _____
in via _____ n. _____
 P.IVA _____ Cod. Fisc. _____
Telefono _____ Fax _____
Email _____ pec _____

COMUNICA

l'utilizzo temporaneo di impianto elettroacustici di amplificazione e di diffusione sonora e/o di sorgenti sonore non amplificate ai sensi del Regolamento comunale di attuazione del piano di zonizzazione acustica,

senza ballo con ballo (**)

in occasione dell'evento /manifestazione _____

in località/Via _____

nei giorni*** _____

con orario**** _____

Calceranica al Lago _____

FIRMA

N.B.: Ove la sottoscrizione non avvenga in presenza di personale addetto, allegare copia fotostatica non autentica del documento di identità del sottoscrittore (art. 38 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)

- Copia per Corpo Intercomunale di Polizia Locale
 Copia per Carabinieri di Caldonazzo

* Tale comunicazione deve pervenire all'Ufficio Attività Produttive almeno 5 giorni prima dell'inizio dell'attività rumorosa.

** L'autorizzazione per concertini musicali con ballo è rilasciata dalla Provincia Autonoma di Trento – Servizio Polizia Amministrativa (il comune esprime il parere relativamente all'orario di utilizzo degli

impianti sonori).

*** Massimo 20 manifestazioni all'anno.

**** L'orario scelto deve rientrare nei seguenti intervalli consentiti dal *Regolamento comunale in materia di inquinamento acustico*.

1. Orari

Il funzionamento delle sorgenti sonore di cui al presente articolo, al di sopra dei livelli di zona è consentito:

a) nelle zone dalla classe I alla classe II

Periodo	Orario interno	Orario esterno
da 1 ottobre al 30 aprile	dalle 10 fino alle 23.00	dalle 10 fino alle 22.00
dal 1 maggio al 30 settembre	dalle 9 fino alle 23.00	dalle 9 fino alle 22.30

b) nelle zone dalla classe III alla classe VI

Periodo	Orario interno	Orario esterno
da 1 ottobre al 30 aprile	dalle 10 fino alle 23.30	dalle 10 fino alle 22.30
dal 1 maggio al 30 settembre	dalle 9 fino alle 23.30	dalle 9 fino alle 23.00

I comizi politici e sindacali, le manifestazioni commemorative pubbliche e quelle a carattere benefico di durata non superiore alle (4) quattro ore svolte in periodo diurno (non oltre le ore 19 e dopo le ore 10) sono esentate dalla richiesta in deroga per l'uso di apparecchi elettroacustici per l'amplificazione della voce. Tuttavia, se connesse ai comizi si svolgono manifestazioni musicali, queste devono rispettare la disciplina del presente regolamento ed i rispettivi limiti di legge.

Per le aree in cui sono presenti edifici scolastici ad una distanza inferiore a 200 metri, l'orario di funzionamento delle sorgenti sonore al di sopra dei livelli di zona è consentito solo al di fuori dell'orario scolastico.

2. Limiti:

I limiti massimi assoluti di immissione sonora da non superare sono:

Classi di destinazione d'uso del territorio (zone acustiche omogenee)		ORARIO dalle 10 alle 22	ORARIO dalle 22 alle 24
		Limiti assoluti di immissione Leq [dB(A)]	Limiti assoluti di immissione Leq [dB(A)]
I	aree particolarmente protette	60	60
II	aree prevalentemente residenziali	60	60
III	aree di tipo misto	60	60
IV	aree di intensa attività umana	60	60
V	aree prevalentemente industriali	70	60
VI	aree esclusivamente industriali	70	60

Tali limiti si intendono fissati in facciata delle abitazioni confinanti con le aree in cui vengono esercitate le attività. Quando non altrimenti specificato è sempre implicita la deroga al criterio differenziale.

ALLEGATO 4

art. 9.2 comma 5 lett. b) del Regolamento di di attuazione piano di classificazione acustica

DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE IN DEROGA PER ATTIVITA' RUMOROSA
 TEMPORANEA PRESSO PUBBLICI
 ESERCIZI E CIRCOLI PRIVATI, MANIFESTAZIONI ALL'APERTO ED ASSIMILABILI*

All'Ufficio Attività Produttive
 del Comune di Calceranica al Lago

Il sottoscritto _____
 nato a _____ (____)il _____
 residente a _____ via _____ n. _____
 in qualità di Presidente Legale rappresentante _____
 del Comitato / Associazione / Ente / Società _____

 con sede a _____
 in via _____ n. _____
 P.IVA _____ Cod. Fisc. _____
 Telefono _____ Fax _____
 Email _____ pec _____

CHIEDE

l'autorizzazione per attività rumorosa a carattere temporaneo consistente in _____

da effettuarsi in _____, Via _____ n. _____
 nei giorni dal _____ al _____
 e negli orari _____
 in deroga alle condizioni previste dal regolamento comunale di attuazione del piano di
 zonizzazione acustica, adducendo le seguenti motivazioni

A tal fine il sottoscritto dichiara di aver preso visione della formazione nazionale e provinciale in materia, e si impegna a rispettare quanto previsto nell'autorizzazione che verrà rilasciata in deroga ai limiti acustici vigenti.

Calceranica al Lago _____

 FIRMA

N.B.: Ove la sottoscrizione non avvenga in presenza di personale addetto, allegare copia fotostatica non autentica del documento di identità del sottoscrittore (art. 38 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)

* Tale comunicazione deve pervenire all'Ufficio Attività Produttive almeno 10 giorni prima dell'inizio dell'attività rumorosa.